

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, SPITELLA, FIMOGNARI, NEPI, DELLA PORTA, JERVOLINO RUSSO, BOMBARDIERI, VITALONE, VERNASCHI, MANCINO, SCARDACCIONE, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO, SANTONASTASO, COLOMBO Vittorino (V.), CERAMI, BAUSI, RIGGIO, LAPENTA, COLOMBO SVEVO, CECCATELLI e CODAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno sottoposto ad approfondito esame — che l'anticipato scioglimento del Parlamento ha impedito giungesse a conclusione — la nuova normativa sull'ordinamento della scuola secondaria superiore statale.

Senza ripercorrere qui le tappe dell'*iter* parlamentare, è opportuno forse ricordare come il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento (che, partendo dal testo già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato nella VII legislatura — Atto Senato 1398 della VII legislatura —, era stato attentamente rivisto e modificato da quella VIII Commissione e poi in Assemblea) sia stato oggetto di un penetrante esame da parte della 7^a Commissione permanente del Senato che — lasciando intatta l'impostazione generale e le linee qualificanti del provvedimento, frutto di un ampio dibattito politico-culturale — vi ha introdotto una serie di emendamenti, talvolta migliorativi in senso formale o tecnico, talvolta integrativi.

Il testo elaborato in sede referente dalla 7^a Commissione permanente non potè venire discusso dall'Assemblea, al di là della volontà della parte maggiore delle componenti politiche del Senato e nonostante taluni estremi tentativi esperiti per scongiurare gli esiti di decadenza conseguenti alla conclusione della legislatura, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Consapevoli dell'indifferibile esigenza di dare alla scuola secondaria superiore di Stato un nuovo ordinamento, rispondente alle odierne esigenze formative e professionali, facciamo nostre le motivazioni addotte nella lucida ed esauriente relazione — alla quale rinviamo — presentata nella scorsa legislatura all'Assemblea dal relatore sul predetto disegno di legge e Presidente della 7^a Commissione senatore Carlo Buzzi (cfr. Atto Senato n. 1998-A della VIII legislatura), proponendo all'esame del Senato il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale nel testo licenziato il 30 marzo 1983 dalla 7^a Commissione, del quale raccomandiamo vivamente l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

(Finalità)

La scuola secondaria superiore si propone:

a) di assicurare una formazione culturale e una formazione professionale di base che consentano sia l'inserimento nel mondo del lavoro sia l'accesso agli studi superiori;

b) di consentire, tenendo presenti le esigenze del pieno sviluppo della personalità degli studenti, anche in riferimento alla partecipazione alla vita democratica, l'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.

Art. 2.

(Struttura unitaria)

(1) La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria previsti dalle leggi vigenti. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

(2) La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura unitaria articolata in indirizzi per aree di professionalità.

(3) Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e consentono agli studenti di verificare la scelta di indirizzo effettuata all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studi del primo e del secondo anno comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5, che costituiscono l'area comune, e non più di due discipline dell'indirizzo prescelto. Alle discipline dell'area comune nel primo e nel

secondo anno sono riservati non meno dei tre quarti dell'orario scolastico complessivo.

(4) Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta la frequenza con esito positivo di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative.

(5) I corsi integrativi di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdistrettuale chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali determinati ai sensi del successivo articolo 24.

(6) A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante il piano di studi seguito, anche al fine di consentire l'inserimento ai vari livelli dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(7) Nel quarto e nel quinto anno il progressivo sviluppo delle discipline di indirizzo, comprensivo della relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, è finalizzato a promuovere sia l'acquisizione di capacità e competenze per l'ingresso nel mondo del lavoro sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario, secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'articolo 13.

(8) La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione per scrutinio. I candidati esterni possono accedere alle classi successive alla prima mediante esami di idoneità.

Art. 3.

(Ordinamento degli studi)

(1) I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- 1) discipline dell'area comune;
- 2) discipline di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) discipline ed attività elettive.

(2) L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

(3) L'esercizio del diritto di usufruire dell'insegnamento della religione è regolamentato in forme che garantiscano il rispetto della libertà di coscienza e non diano luogo a discriminazioni.

(4) L'istituzione, i contenuti e le modalità organizzative dell'insegnamento della religione sono definiti d'intesa tra lo Stato e i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, in conformità agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

(5) Le norme di applicazione relative alla materia di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con la stessa procedura di cui all'articolo 26 ed in concomitanza con l'emanazione del decreto previsto dal medesimo articolo.

(6) La pratica di lavoro, di cui al settimo comma dell'articolo 2, è definita dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, incluse le convenzioni previste dall'articolo 31, nel quadro dei criteri indicati dal consiglio scolastico distrettuale.

Art. 4.

(Area comune)

(1) Le discipline dell'area comune assicurano agli studenti un livello di formazione culturale e l'acquisizione di una metodologia scientifica idonei anche a costituire il fondamento unitario dello sviluppo delle discipline di indirizzo.

(2) Le discipline dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire linguaggi e strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le co-

noscenze e le capacità critiche relative: alle opere artistiche e letterarie, al pensiero scientifico, filosofico e religioso, alla realtà civile, culturale e sociale nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee; all'indagine scientifica dell'uomo, della natura e dell'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e dei servizi, e ai sistemi di informazione e comunicazione. La consistenza complessiva dell'area comune decresce a partire dal terzo anno.

(3) Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente non implica che ad ognuna delle tematiche indicate corrisponda una distinta disciplina.

(4) I programmi delle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi; negli ultimi tre anni, quelli delle discipline dell'area comune specificamente funzionali agli obiettivi dei singoli indirizzi possono essere diversamente distribuiti e sviluppati.

(5) Per tutta la durata del quinquennio, nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera. Tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

(6) La definizione delle discipline e la loro articolazione nel corso del ciclo quinquennale sono determinate ai sensi dell'articolo 24.

Art. 5.

(Indirizzi)

(1) Ai fini di assicurare una preparazione culturale coerente ai diversi campi di professionalità ed al proseguimento degli studi a livello superiore, le discipline dell'area comune si integrano con le discipline degli indirizzi riconducibili alle seguenti aree:

- a) artistica;
- b) linguistico-storico-letteraria;
- c) delle scienze umane e sociali;
- d) naturalistica, matematica e tecnologica.

(2) Gli indirizzi costitutivi delle aree sopra indicate sono i seguenti:

a) per l'area artistica:

- 1) musicale;
- 2) delle arti visive e ambientali;

b) per l'area linguistico-storico-letteraria:

- 1) classico;
- 2) moderno;

c) per l'area delle scienze umane e sociali:

- 1) giuridico-amministrativo;
- 2) economico-aziendale;
- 3) delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali;

d) per l'area naturalistica, matematica e tecnologica:

- 1) agrario ed agro-industriale;
- 2) biologico-sanitario;
- 3) fisico-chimico;
- 4) matematico naturalistico;**
- 5) matematico informatico;
- 6) fisico-meccanico;
- 7) fisico-elettronico;
- 8) fisico-elettrotecnico;
- 9) delle scienze del territorio e delle costruzioni;
- 10) dei trasporti e delle comunicazioni.**

(3) I piani di studio di ciascun indirizzo sono determinati ai sensi dell'articolo 24 e sono finalizzati a promuovere l'acquisizione di capacità e competenze scientifiche e tecnico-pratiche nell'area di professionalità prescelta.

(4) I programmi delle discipline di indirizzo del quarto e del quinto anno, e la relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, possono essere sviluppati in modo differenziato con riferimento a particolari caratteristiche produttive presenti nel territorio.

(5) Con riferimento alle esigenze formative di particolari settori professionali possono essere previsti, nell'ambito dei decreti dele-

gati di cui all'articolo 24, piani di studio con specifiche discipline di indirizzo e relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

Art. 6.

(Discipline e attività elettive)

(1) Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali e artistici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità, gli organi collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre discipline e attività a carattere elettivo. Per gli istituti siti nelle zone di cui agli articoli 9 e 28 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti.

(2) Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che decide il loro inserimento nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e assicura agli insegnamenti e alle attività elettivi la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra questi e le rispettive discipline di insegnamento nonchè dell'orario complessivo di cattedra.

(3) Gli studenti sono tenuti a scegliere tra le discipline e le attività elettive programmate, con obbligo di frequenza.

(4) Le eventuali prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente in materia di retribuzione delle ore eccedenti quelle settimanali di insegnamento del personale docente con onere a carico dei bilanci dei singoli istituti.

(5) L'orario degli insegnamenti e delle attività elettivi non può superare il dieci per cento dell'orario complessivo determinato in base all'ordinamento degli studi di cui all'articolo 3. Per la loro attuazione può essere prevista, con deliberazione del consiglio di istituto, sentito il collegio dei do-

centi, l'utilizzazione di esperti professionali esterni, il cui impiego è da configurarsi esclusivamente come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

(6) In sede di valutazione del profitto il consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti ed alle attività elettivi.

Art. 7.

(Istruzione artistica)

(1) In considerazione dei problemi specifici dell'istruzione artistica, è consentita la deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2 per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline di indirizzo e l'esercizio delle attività relative, e al secondo comma del successivo articolo 21 per quanto riguarda la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti ad aree diverse e per quanto riguarda il numero minimo di studenti.

(2) Contestualmente alla determinazione dei piani di studio dell'indirizzo musicale della scuola secondaria superiore di cui all'articolo 24 saranno disciplinati con appositi provvedimenti gli studi musicali successivi alla scuola secondaria, provvedendo a tal fine ad un nuovo ordinamento del Conservatorio di musica quale istituzione della fascia dell'istruzione superiore; si provvederà altresì a disciplinare gli studi musicali per la fascia dell'obbligo.

Art. 8.

(Educazione fisica e pratica sportiva)

(1) L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione, rispettivamente, con i servizi di medicina scolastica e sportiva, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune.

(2) Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i

criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici per attività sportive, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tal fine.

(3) Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, possono essere stipulate, a carico dei bilanci dei singoli istituti e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, su proposta dei consigli di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, convenzioni tra i provveditorati agli studi e gli enti locali, il CONI ed altri enti o istituzioni per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola.

Art. 9.

(Diritti delle minoranze linguistiche)

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi dello Stato, i programmi e i piani di studio delle scuole delle predette minoranze debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Art. 10.

(Lavoratori studenti)

(1) Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza della scuola secondaria superiore sono istituiti appositi corsi pomeridiani e serali.

(2) Ogni classe di corso deve avere almeno tredici e non più di venticinque studenti lavoratori. Si prescinde da tale limite per le scuole situate nelle zone di cui agli articoli 9 e 28.

(3) Quando il numero dei richiedenti è inferiore al minimo, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando, per quan-

to possibile, le domande presentate a più scuole dello stesso distretto o di distretti confinanti, tenendo conto delle possibilità di trasporto.

(4) I corsi devono avere identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari ed orari che assicurino il completo svolgimento dei programmi.

(5) Il collegio dei docenti di ogni corso può esonerare, in tutto o in parte, gli allievi dall'educazione fisica, nonchè dalle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quelle previste dal piano di studi.

(6) L'istituzione dei corsi riservati ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 11.

(Rientri scolastici)

(1) Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano ottenuto, con la frequenza di corsi professionali o sul lavoro, una qualifica professionale possono accedere, previo superamento di prove integrative, alle diverse classi della scuola secondaria superiore.

(2) Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza e conseguito una qualifica professionale, documentata con atto convalidato dalle autorità consolari.

(3) Per rendere possibile la ripresa degli studi il Ministro della pubblica istruzione autorizza nelle scuole secondarie superiori l'istituzione di appositi corsi, anche su base distrettuale.

(4) I criteri per l'organizzazione dei corsi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove integrative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 26.

Art. 12.

*(Esami di diploma
di scuola secondaria superiore)*

(1) A conclusione del corso di studi di scuola secondaria superiore, gli studenti che abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di diploma che hanno valore di esami di Stato.

(2) Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini italiani che abbiano compiuto i diciannove anni o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso e che risultino in possesso della licenza media.

(3) Il diploma deve contenere l'indicazione dell'indirizzo seguito. La scuola rilascia, unitamente al diploma, un certificato attestante il voto finale nonché le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, svolti, negli ultimi tre anni, nell'ambito dell'indirizzo di studi seguito. Nel caso dei privatisti, sono indicate nel certificato le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro, sulla base delle prove sostenute, e dell'eventuale documentazione prodotta.

Art. 13.

*(Commissione per l'esame di diploma -
Prove di esame - Accessi all'università)*

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e, ove esistano, per l'iscrizione negli albi professionali sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame debbono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno, ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese secondo le modalità

previste per la prova di lingua italiana, con l'obiettivo di accertare la preparazione complessiva acquisita e la sua rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;

b) fermo restando quanto previsto dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, per i candidati che abbiano conseguito presso scuole straniere corrispondenti alle scuole secondarie superiori, un diploma finale la cui validità non sia riconosciuta dall'ordinamento italiano, le prove di esame riguardano soltanto le discipline dell'ultimo anno dell'indirizzo di scuola secondaria superiore che più corrisponde al diploma conseguito; la corrispondenza è accertata, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dai provveditori agli studi; nella provincia di Bolzano è accertata dal Sovrintendente scolastico, ovvero dai relativi intendenti per le scuole in lingua tedesca e per le scuole delle località ladine e, nella provincia di Trento, dal provveditore agli studi o dall'autorità scolastica che lo sostituisce ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione;

c) per i candidati privatisti le prove orali di esame si estendono agli insegnamenti dell'area comune e di indirizzo compresi nei programmi degli anni per i quali non abbiano conseguito l'idoneità; i candidati devono documentare di avere svolto pratica di laboratorio o di lavoro, anche con carattere di tirocinio o dimostrare, attraverso prove specifiche, di possedere le capacità e competenze di cui al settimo comma del precedente articolo 2;

d) la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dall'articolo precedente, con la partecipazione di membri sia interni sia esterni; il numero dei membri interni, che devono essere docenti sia di discipline dell'area comune sia di quelle di indirizzo, non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti membri della commissione; il presidente deve comunque essere esterno;

e) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, per l'iscrizione agli

albi professionali definisce i tipi di diploma ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, la corrispondenza con essi dei diplomi esistenti, nonchè le forme di tirocinio o i corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano essere richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) gli accessi all'università vanno disciplinati tenendo conto della congruenza fra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e i corsi di laurea o di diploma universitario; l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario non congrui con i piani di studio seguiti è consentito previo superamento di prove da sostenere presso le università, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 14.

(Educazione permanente e ricorrente)

La scuola secondaria superiore è sede di di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonchè di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, e finanziate dalla regione, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

TITOLO II

PERSONALE E STRUTTURE

Art. 15.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente)

Nell'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla

data di entrata in vigore della presente legge, devono essere osservati i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati; nel ridefinire le classi di abilitazione e di concorso si adottano criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione e di concorso le discipline affini che appartengono sia all'area comune sia alle aree di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo; con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri per l'utilizzazione del personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole, con particolare riferimento a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 18.

Art. 16.

(Utilizzazione di esperti)

(1) Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione, con contratti a termine a tempo parziale, sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi, nonchè per la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

(2) Per le esigenze delle scuole dipendenti dalla Valle d'Aosta provvede la Regione.

(3) Gli esperti stranieri devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 17.

(Utilizzazione del personale non docente)

(1) Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento è assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

(2) Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

(3) L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

(4) Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie superiori statali è inquadrato nei ruoli statali di corrispondente qualifica funzionale.

(5) Le norme delegate, di cui all'articolo 24, stabiliscono le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non docente, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

(6) Le norme delegate devono, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza dal personale in questione al quale deve, comunque, essere assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto. A tal fine il predetto personale è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicura un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(7) Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entra-

ta in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie superiori, è collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispondente a quella posseduta. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dalle norme delegate di cui all'articolo 24.

(8) Fino a quando non sono emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali è corrisposto a carico degli enti di provenienza.

(9) Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24 sono abrogati gli articoli 91, lettera F), e 144, lettera E), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

Art. 18.

(Piano nazionale di aggiornamento)

(1) Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base di proposte formulate in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adotta, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, gli interventi di aggiornamento sono finalizzati all'approfondimento degli obiettivi della ri-

forma ed alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline.

(2) Il piano, per quanto concerne il personale direttivo e docente, è attuato con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle università. Per l'attuazione del piano può essere altresì chiesta la collaborazione del personale e delle strutture per la formazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

(3) Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, su base distrettuale o interdistrettuale, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, per lo svolgimento delle attività degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e a sostegno delle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare in istituzioni scolastiche opportunamente attrezzate.

(4) Per la provincia autonoma di Bolzano il piano di aggiornamento è adottato a norma dell'articolo 18 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

(5) Le spese relative al piano di cui al primo comma graveranno sul capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1983, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 19.

(Dotazione di attrezzature)

(1) Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, attrezzature

artistiche per i due previsti indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici e per le esercitazioni pratiche, palestre ed attrezzature sportive, e quanto è necessario per porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

(2) **I consigli scolastici distrettuali**, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, propongono al Consiglio scolastico provinciale un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

Art. 20.

(Autonomia amministrativa)

(1) L'ambito dell'autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile degli istituti di istruzione secondaria superiore; le modalità di disciplina regolamentare delle loro gestioni e quelle del riscontro; l'unificazione del sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24.

(2) Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste.

(3) Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori, in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi di cui al presente articolo.

Art. 21.

(Revisione delle istituzioni scolastiche esistenti e procedure per la localizzazione delle nuove istituzioni)

(1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base di piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(2) Il piano nazionale prevede la eventuale fusione di più istituti e gli indirizzi per gli istituti già funzionanti, in modo da assicurare gradualmente, ove ciò sia compatibile con la consistenza della popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale, o interdistrettuale, di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti, di norma, ad aree diverse. Gli istituti così ristrutturati devono tendere a costituire, di norma, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti. È in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti situati nelle zone di cui agli articoli 9 e 28, o in zone aventi particolari esigenze territoriali.

(3) I consigli regionali e, per la Regione Trentino-Alto Adige, i consigli provinciali delle provincie autonome di Trento e Bolzano, predispongono i piani di cui al primo comma del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24. I piani stessi sono formulati, in coerenza con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nell'ambito del programma di sviluppo territoriale, acquisito il parere obbligatorio delle sovrintendenze scolastiche regionali e sulla base delle indicazioni fornite dalle provincie, che acquisiscono le proposte dei consigli scolastici provinciali, formulate sulla base di quelle dei consigli di istituto e di distretto.

(4) Il piano nazionale ha applicazione con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore secondo quanto disposto dall'articolo 23.

(5) Analoga procedura si segue per la programmazione di nuove istituzioni e l'eventuale soppressione delle unità scolastiche, a partire dal primo anno di funzionamento della scuola secondaria superiore riformata.

(6) L'istituzione di nuove unità scolastiche deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di istruzione del grado secondario superiore i distretti che ne siano privi, e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale e deve tendere a costituire, di regola, scuole aventi non meno di 500 e non più di 1.200 studenti, fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti situati nelle zone di cui al precedente secondo comma. Il Ministro della pubblica istruzione detterà ogni anno, con propria ordinanza, le relative istruzioni.

(7) All'istituzione dei singoli istituti si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previa assunzione degli oneri da parte delle province interessate.

Art. 22.

(Statizzazioni)

(1) Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gestite da comuni, province e Regioni.

(2) Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla emanazione del decreto di cui all'articolo 26, dal consiglio comunale, provinciale o regionale, nei modi e nei termini stabiliti dal-

l'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

(3) Il personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, assunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione, di ruolo o non di ruolo, sempre che detto personale abbia i requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età. Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

(4) L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

(5) Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

(6) Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di **stipendio che**, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Art. 23.

(Procedure di attuazione della riforma)

(1) L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ha inizio non oltre il secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al primo comma dell'articolo 26.

(2) Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe.

(3) Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede, ove necessario, al progressivo adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

(4) Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti. Il Ministero della pubblica istruzione favorisce e promuove sperimentazioni finalizzate alla individuazione ed attuazione di modalità organizzative e didattiche idonee a corrispondere alle finalità della riforma degli studi secondari superiori assicurando a tal fine il coordinamento con iniziative di aggiornamento dei docenti.

Art. 24.

(Delega)

(1) Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5 e 7, l'orario complessivo delle lezioni per ciascun indirizzo e la sua suddivisione tra area delle discipline comuni, area delle discipline di indirizzo e pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6 per le discipline e le attività elettive;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato, ai fini della abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali, nonchè ai fini dell'accesso a forme di tirocinio e a corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano essere richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, anche nel rispetto delle direttive delle Comunità economiche europee in materia di istruzione e di formazione professionale;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione i diplomi di laurea o di istituto superiore richiesti in attuazione del principio della formazione universitaria completa quale requisito generale per tutti i docenti, e consentendo, in via transitoria, l'inquadramento, anche in soprannumero, nei nuovi ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata, già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè for-

niti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici e i licei scientifici; il passaggio alle Regioni degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso o che siano sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore; l'inquadramento nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali a domanda, degli insegnanti elementari, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè degli insegnanti incaricati di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali statali, forniti del titolo di laurea e della relativa abilitazione, o che conseguano quest'ultima entro quattro anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge, l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e di consigli scolastici regionali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della scuola secondaria superiore, alla gestione del personale docente di detta scuola e alla collaborazione fra Stato e Regioni per favorire un coordinato svolgimento delle rispettive competenze in materia scolastica, di formazione professionale, di diritto allo studio e di edilizia. Tali competenze, nella Regione Trentino-Alto Adige sono riservate ai consigli scolastici provinciali;

e) l'unificazione presso le provincie delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore;

f) i criteri generali di organizzazione, l'obbligatorietà del servizio, la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa e dei parametri della medesima per i corsi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

g) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore: le norme delegate definiscono l'ambito della loro autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile; prevedono le modalità di disciplina regolamentare della loro gestione e quella del riscontro in conformità a quelle previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; unificano il sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di contabilità speciali in conformità a quello attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

(2) La ristrutturazione di cui alla lettera d) del comma precedente comporta la trasformazione delle direzioni generali e dei servizi dell'amministrazione centrale in direzioni generali per aree omogenee di problemi, assicurando comunque strutture di coordinamento per la piena attuazione degli obiettivi indicati dalla presente legge; contestualmente, per il raggiungimento degli stessi obiettivi, dovrà essere attuata negli uffici scolastici periferici una conseguente trasformazione. Ove lo richiedano specifiche esigenze può prevedersi una strutturazione delle direzioni generali in articolazioni interne a livello superiore alla divisione senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche relative alle varie qualifiche funzionali, fatte salve le modifiche necessarie alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alle quali si provvede, al fine di evitare aumenti dell'onere finanziario complessivo, mediante le compensazioni da attuare attraverso la diminuzione di posti nelle dotazioni organiche relative alla settima e all'ottava qualifica funzionale. Nel contempo sono definite anche le forme di accesso a posti di qualifiche dirigenziali che in prima applicazione del provvedimento delegato dovessero risultare privi di titolare.

(3) Nell'esercizio della delega di cui al primo e secondo comma, il Governo dovrà assicurare nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della popolazione di lingua slovena, anche attraverso la promozione di attività di aggiornamento dei docenti, aperte alla partecipazione di docenti ed esperti appartenenti a istituzioni culturali, scientifiche e universitarie dell'area culturale di lingua slovena. A tale fine si prevederà l'istituzione di organismi rappresentativi di tali scuole e di un intendente scolastico per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, avente funzioni di coordinamento amministrativo e di collaborazione con il sovrintendente scolastico regionale, anche in relazione alle procedure di revisione delle localizzazioni scolastiche di cui all'articolo 21.

(4) Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nonchè il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette di concerto con i Ministri interessati gli schemi delle norme delegate alla Commissione di cui all'articolo 25 che si pronuncia, in base ai principi e ai criteri della delega, nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto del parere della predetta Commissione, o decorso inutilmente i termini previsti, predisporrà le norme delegate da sottoporre, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, al parere definitivo della suddetta Commissione, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei Ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

(5) Nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio universitario nazio-

nale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 25.

(Commissione di senatori e deputati)

È istituita una Commissione composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere assicurando la presenza e la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 26.

(Programmi di insegnamento)

(1) I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di cui all'articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

(2) Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi delle discipline sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 30 e delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.

Art. 27.

(Regioni a statuto speciale)

(1) Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale nonchè le competenze spettanti alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite nel Testo unificato delle leggi sullo sta-

tuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche in relazione alle forme di collaborazione tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

(2) Per la provincia autonoma di Bolzano le competenze attribuite dalla presente legge, e dai decreti delegati di cui all'articolo 24 ai sovrintendenti regionali sono conferite, per la scuola di lingua italiana, al sovrintendente scolastico, per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine, al rispettivo intendente scolastico.

Art. 28.

*(Norme speciali
per la Regione Valle d'Aosta)*

(1) Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 aprile 1948, n. 4, e relative norme di attuazione, la Regione Valle d'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, e adotta i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge e quelle che saranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

(2) I decreti delegati di cui agli articoli 24 e 29, per le parti di interesse della Regione, sono emanati d'intesa con la Regione medesima.

Art. 29.

(Istituti professionali)

(1) Il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui all'articolo 24, uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) i criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte

in istituti della nuova scuola secondaria superiore;

b) i criteri per il trasferimento alle Regioni delle strutture e, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, del personale degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte da utilizzare per la formazione professionale disciplinata dalle Regioni.

(2) Le norme delegate di cui al primo comma stabiliscono le sedi istituzionali, le modalità e gli strumenti del concerto che deve essere realizzato tra lo Stato, le Regioni e, per quanto riguarda le strutture, l'ente locale eventualmente proprietario dell'immobile, ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del medesimo primo comma.

(3) Sino alla loro soppressione per effetto dell'applicazione dei decreti delegati previsti dal primo comma, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte sono disciplinati dagli ordinamenti in vigore.

(4) Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al primo comma, sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti o che si iscrivano agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte, sino all'anno scolastico antecedente quello di inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, di cui al primo comma dell'articolo 23.

Art. 30.

(Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria)

(1) È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria.

(2) Esso ha il compito di elaborare periodicamente un quadro di riferimento in ordine alla dinamica delle professioni, alle tenden-

ze occupazionali e ad ogni altro dato idoneo a fornire agli organi dello Stato e delle Regioni, competenti rispettivamente per i settori scolastico ed universitario e per quello della formazione professionale, gli elementi utili perchè i loro obiettivi formativi possano adeguatamente raccordarsi alla rapida evoluzione scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro.

(3) Esso propone agli organi competenti criteri di priorità per l'attivazione o disattivazione di canali formativi così da favorire uno sviluppo programmato delle strutture finalizzate a sbocchi professionali, anche al fine di assicurarne l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale.

(4) Il Comitato fornisce altresì elementi informativi per la periodica revisione dei piani di studio della scuola secondaria superiore e dei moduli formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali.

(5) Il Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale ed universitaria è istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, resta in carica quattro anni, ed è così composto:

il Ministro della pubblica istruzione o un Sottosegretario da esso delegato, che lo presiede;

un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministri: bilancio e programmazione economica; lavoro e previdenza sociale; ricerca scientifica e tecnologica; industria, commercio e artigianato; sanità;

otto rappresentanti delle Regioni designati dall'Ufficio di coordinamento degli assessorati regionali, di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale in cui vivono minoranze linguistiche riconosciute dalle leggi dello Stato;

tre rappresentanti delle provincie designate dall'Unione delle provincie d'Italia;

due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale;

due rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

sei rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

sei rappresentanti degli ordini professionali, designati dal Ministro di grazia e giustizia;

un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

(6) Il Comitato si avvale dell'ISFOL e di istituzioni specializzate di ricerca per i compiti di cui al secondo comma.

(7) Il Ministero della pubblica istruzione assicura con proprio personale il funzionamento di una segreteria tecnica per tutti gli adempimenti connessi all'attività del Comitato.

Art. 31.

(Formazione professionale)

(1) Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e in ordine al personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze o per finalità concordate.

(2) In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

1) garantire l'utilizzazione delle strutture di orientamento professionale da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori;

2) favorire la collaborazione per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

3) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, prevista dai piani di studio dei vari indirizzi;

4) promuovere specializzazioni professionali successive al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

(3) Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private per le finalità di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente.

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIA

Art. 32.

(Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate)

Le istituzioni scolastiche non statali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente riconosciute, pareggiate o convenzionate, o entro gli stessi termini previsti dal primo comma dell'articolo 23 devono documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studio funzionante in un indirizzo di scuola secondaria superiore compreso nell'area ad esso più coerente ai fini del mantenimento del riconoscimento legale, del pareggiamento o della convenzione.

Art. 33.

(Elevazione dell'obbligo scolastico)

A partire dal compimento del quinto anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, l'obbligo scolastico sarà elevato a complessivi dieci anni. Le modalità di attuazione sono definite con apposita legge.

Art. 34.

(Sperimentazione finalizzata all'elevazione dell'obbligo scolastico)

(1) Allo scopo di definire le modalità di attuazione dell'elevazione dell'obbligo scolastico di cui all'articolo 33, saranno attuate, con le procedure di cui all'articolo 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, specifiche iniziative di sperimentazione.

(2) Onde offrire alla valutazione del Parlamento concreti elementi di giudizio anche circa l'eventuale anticipo dell'obbligo scolastico al quinto anno d'età, sarà riservato nell'ambito della sperimentazione di cui al comma precedente, adeguato spazio ad esperienze da condurre nella scuola materna e nella scuola elementare.

Art. 35.

*(Sperimentazione di piani di studio
di ciclo breve)*

(1) Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale per l'orientamento e la programmazione scolastica, professionale e universitaria e delle proposte delle singole Regioni, predispone, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24, una sperimentazione della durata di sei anni per l'attivazione, all'interno della scuola secondaria superiore unitaria, di piani di studio di ciclo breve finalizzati alla acquisizione, da parte degli studenti:

a) delle conoscenze ed abilità che costituiscono l'obiettivo delle discipline dell'area comune della scuola secondaria superiore riformata;

b) di una preparazione professionale di base preliminare al conseguimento, in tempi brevi, delle qualifiche previste dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(2) Tale piano di sperimentazione preciserà, tenendo conto dei poteri di programmazione delle Regioni di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il numero complessivo, la ripartizione per settori professionali, e la localizzazione dei corsi in modo da assicurarne l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, i criteri di utilizzazione del personale docente e non docente e delle strutture, le modalità di controllo, verifica e periodica informazione sull'andamento della sperimentazione.

(3) I piani di studio devono comprendere:

a) le medesime discipline di insegnamento dell'area comune, determinate ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, con gli eventuali adattamenti richiesti dalle finalità complessive della sperimentazione e dalla esigenza di assicurare il conseguimento di risultati formativi equivalenti a quelli previsti al termine dei primi due anni della scuola secondaria superiore unitaria;

b) attività formative di indirizzo, comprensive della pratica di laboratorio e di lavoro, anche con carattere di tirocinio, che consentano dopo i primi due un successivo coerente sviluppo della formazione professionale, per un periodo di tempo di regola **non superiore a quello di due cicli formativi previsti dall'articolo 8 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845.**

(4) Tali cicli sono realizzati nelle strutture di formazione professionale previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, **n. 845, ovvero in quelle scolastiche, sulla base delle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 della presente legge, con forme che prevedano l'integrazione tra studio e lavoro e in collaborazione con strutture produttive o di servizi.**

(5) Al fine di corrispondere alle esigenze di flessibilità propria delle aree delle professioni, **i decreti istitutivi dei corsi sperimentali biennali di cui al primo comma, potranno prevedere moduli formativi e didattici differenziati per calendario scolastico, per orari, e per rapporti tra discipline di indirizzo ed attività di formazione professionale.**

(6) Gli studenti che abbiano terminato con esito favorevole i corsi biennali sperimentali possono proseguire gli studi iscrivendosi al terzo anno della scuola secondaria superiore in indirizzi coerenti con gli studi compiuti. Ad essi si estendono inoltre le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2 della presente legge.

(7) Nel caso in cui i cicli di formazione professionale successivi alla frequenza dei corsi sperimentali biennali siano svolti dalle

scuole ai sensi del precedente quarto comma, le prove finali sono comunque sostenute di fronte alle commissioni esaminatrici costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che rilasciano i relativi attestati di qualifica professionale. Tali attestati non costituiscono titolo di studio.

(8) Sull'andamento della sperimentazione il Governo riferisce ogni due anni al Parlamento e presenta al termine del sessennio **una relazione utile alla valutazione ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi.**

Art. 36.

(Abrogazione di norme)

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 37.

(Norma finanziaria)

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo di approvazione del piano pluriennale finanziario, da presentare entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 24.